

**Ai Sigg. Presidenti delle Associazioni Cronometristi**  
**Ai Sigg. Consiglieri Federali**  
**Ai Sigg. Presidenti dei Comitati Regionali**  
**Ai Sigg. Delegati Provinciali con funzioni Regionali di Aosta, Bolzano e Trento**  
**Ai Sigg. Delegati Provinciali**  
**Ai Sigg. Componenti il Collegio dei Revisori dei conti**  
**Ai Sigg. Componenti l'Ufficio Procura Federale**  
**Ai Sigg. Componenti la Commissione di Disciplina**  
**Ai Sigg. Componenti la Commissione di Appello**  
**Ai Sigg. Componenti la Scuola Federale di Cronometraggio**  
**Ai Sigg. Componenti la Commissione Tecnica Federale**

**LORO SEDI**

**Circolare n. 12 – Area carte federali**

**Oggetto: Nuovi Regolamenti della Scuola Federale di Cronometraggio e della Commissione Tecnica Federale.**

Allegate alla presente si trasmettono le copie dei Regolamenti indicati in oggetto, contenenti le modifiche approvate dal Consiglio Federale nella riunione del 20 luglio u.s.

Le modifiche riguardano in particolare l'art 10 del Regolamento della Scuola Federale di Cronometraggio e gli artt. 3 e 8 del Regolamento della Commissione Tecnica Federale.

Cordiali saluti.

Il Coordinatore della Segreteria Generale  
Sig.ra Rossana Lucci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93

## REGOLAMENTO DELLA SCUOLA FEDERALE DI CRONOMETRAGGIO

### **Art. 1**

La Scuola Federale di Cronometraggio (S.F.C.) ha il compito di formare ed aggiornare i Cronometristi.

E' alle dirette dipendenze del Consiglio Federale (C.F.) da cui riceve direttive per le iniziative da programmare.

### **Art. 2**

Alla Scuola viene riconosciuta, da parte del C.F., autonomia didattica nella:

- gestione dei corsi;
- valutazione dei partecipanti ai corsi ed agli esami

### **Art. 3**

La Scuola è composta da una Struttura Centrale ed una Periferica.

Fanno parte della Struttura Centrale:

- il Direttore
- il Vice Direttore
- il Consiglio Direttivo

Fanno parte della Struttura Periferica:

- i Coordinatori delle Strutture Periferiche
- gli Istruttori Tecnici Nazionali (I.T.N.)
- gli Istruttori Tecnici Territoriali (I.T.T.)

### **Art. 4**

**Il Consiglio Federale nomina:**

#### **a livello centrale**

- il Direttore della S.F.C. con incarico di durata quadriennale;
- il Vice Direttore, della S.F.C. con incarico di durata quadriennale;
- il Consiglio Direttivo, formato da 2 I.T.N. scelti in una rosa di 6 nominativi proposti dal Direttore della S.F.C. con incarico di durata biennale.

Partecipa con diritto di voto ai lavori del Consiglio Direttivo della S.F.C. il Coordinatore della Commissione Tecnica Federale (C.T.F.).

#### **a livello periferico**

- I Coordinatori delle Strutture Periferiche: I.T.N. nominati dal Consiglio Federale su proposta del Consiglio Direttivo della S.F.C..

### **Art. 5**

Il Direttore della S.F.C. ha il compito di coordinare e dirigere l'attività della Scuola e dei suoi organi centrali e periferici; convoca le riunioni del Consiglio Direttivo della S.F.C. a livello centrale, può convocare nelle loro sedi istituzionali le singole strutture periferiche; predispone gli argomenti da trattare e assegna eventuali incarichi particolari ai componenti della S.F.C..

Le funzioni di segreteria della S.F.C. sono svolte da un componente della Segreteria Generale.

Il Direttore della S.F.C. rende conto del suo operato direttamente al C.F..

Il Direttore della S.F.C. può essere rimosso dal C.F. quando siano venute meno le ragioni che ne avevano consigliato la nomina.

Per le stesse motivazioni possono essere rimossi il Vice Direttore e i componenti del Consiglio Direttivo della S.F.C..

#### **Art. 6**

Gli organi centrali e periferici della S.F.C. (il Direttore, il Vice Direttore, il Consiglio Direttivo e i Coordinatori delle strutture periferiche) decadono in uno con il C.F.; restano in carica, per la gestione ordinaria, sino alla nomina dei nuovi Organi.

#### **Art. 7**

Sono compiti della Struttura Centrale della S.F.C.

- La preparazione degli I.T.N.
- La gestione dei programmi per i corsi centrali e periferici
- La programmazione e gestione dei corsi specialistici a livello nazionale su mandato del C.F.
- La gestione dei corsi internazionali
- La gestione dei corsi per Direttori del Servizio di Cronometraggio (D.S.C.) e dei Commissari Federali (Co.F.);
- La gestione di altri corsi che il C.F. decide, di volta in volta, di istituire.

#### **Art. 8**

Sono compiti della Struttura Periferica della S.F.C.:

- la gestione dei corsi di formazione di base e di aggiornamento per i cronometristi, territorialmente interessati, in base al programma proposto dalla Struttura Centrale e approvato dal C.F.;
- la gestione dei corsi specialistici decisi a livello periferico dai Presidenti e Delegati Regionali di concerto con i Presidenti delle associazioni o delle società;
- la gestione dei corsi per la formazione degli I.T.T., in base alle richieste delle associazioni o delle società interessate e secondo le disposizioni della Struttura Centrale della Scuola;
- la gestione dei corsi di aggiornamento degli I.T.T.;
- il raccordo con gli I.T.T..

#### **Art. 9**

Gli I.T.N. sono nominati dal C.F. sentito il Direttore della S.F.C..

Nella predisposizione delle proposte di nuovi I.T.N. si potrà tener conto delle segnalazioni di tesserati che si siano dimostrati particolarmente idonei a svolgere tale mansione, ricevute dai Presidenti delle associazioni o delle società, dai Delegati Provinciali, dai Presidenti/Delegati Regionali.

Per l'acquisizione della qualifica di I.T.N. i candidati devono aver frequentato, con esito positivo, i corsi di I° e II° livello e dovranno superare una prova attitudinale predisposta dalla S.F.C. e frequentare con profitto l'apposito corso di formazione.

La S.F.C. procede, entro 6 mesi dall'inizio di ogni quadriennio, all'accertamento, attraverso prove attitudinali ed esami, del persistere dell'idoneità degli I.T.N. a svolgere le mansioni previste dalla qualifica.

Gli I.T.N. che, all'esito di detto accertamento periodico, non risultino più idonei a ricoprire detto incarico, vengono posti fuori dai quadri:

Pur se in possesso della qualifica, gli I.T.N. potranno non essere temporaneamente incaricati di operare nelle strutture periferiche per motivi di eccedenza dell'organico; in tal caso rimarranno a disposizione della Direzione della S.F.C. per eventuali incarichi di supporto.

#### **Art. 10**

La qualifica di I.T.N. potrà essere revocata dal C.F., sentito il Direttore della S.F.C. per

- motivi comportamentali non ritenuti confacenti con l'incarico
- mancanza di disponibilità allo svolgimento dei compiti assegnati
- due assenze consecutive o tre non consecutive ai corsi di cui al precedente art. 9. Non sono ritenuti motivi giustificativi gli impegni di lavoro, designazione in servizio da parte dei P.A., DR o PR.

L'elezione quale componente di un Organo Centrale o Periferico della Federazione o l'elezione o la nomina quale componente di un Organo di Giustizia determina la sospensione dalle mansioni connesse con la qualifica di I.T.N.

Venuta a cessare la causa che ha determinato la sospensione dalle mansioni, il C.F. potrà prendere in esame un'eventuale richiesta di riammissione nei quadri degli I.T.N. effettivi presentata dall'interessato.

#### **Art. 11**

Gli I.T.N. di ciascuna Struttura Periferica dipendono dal Presidente/Delegato Regionale per l'apparato organizzativo; per quanto concerne la didattica rendono conto direttamente al Direttore della S.F.C. per il tramite dei rispetti Coordinatori.

#### **Art. 12**

Il territorio italiano è suddiviso nelle seguenti undici Strutture Periferiche

- Piemonte – Liguria – Valle d'Aosta
- Lombardia
- Veneto – Friuli-Venezia Giulia – Trentino-Alto Adige
- Emilia Romagna
- Toscana – Umbria
- Marche – Abruzzo – Molise
- Sardegna
- Lazio
- Calabria -.Campania
- Puglia – Basilicata
- Sicilia

#### **Art. 13**

Il C.F., sentito il Consiglio Direttivo della S.F.C., nomina il Coordinatore di ciascuna Struttura Periferica; tale incarico ha durata biennale ed è rinnovabile alla scadenza.

Il C.F. può revocare l'incarico quando siano venute meno le ragioni che ne avevano consigliato la nomina;

#### **Art. 14**

Ciascuna Struttura Periferica ha un numero di I.T.N. fissato dal C.F. per ogni quadriennio, su indicazione del Consiglio Direttivo della S.F.C., tale da consentire il suo efficace funzionamento.

Il Coordinatore della Struttura ha, in base al precedente art. 7, il compito di:

- tenere i collegamenti con la Struttura Centrale della Scuola
- tenere i collegamenti e collaborare per il raggiungimento degli scopi della Scuola con i Presidenti/Delegati Regionali ed i Presidenti delle associazioni o delle società compresi nella Struttura Territoriale;
- coordinare l'attività della Struttura affidatagli

#### **Art. 15**

Gli I.T.T. vengono proposti dai Presidenti delle associazioni o delle società e sono nominati dal C.F. nel numero massimo di due per ciascuna associazione o società.

Per acquisire la qualifica, gli interessati devono aver frequentato, con esito positivo, i corsi di I° e II° livello e devono frequentare apposito corso di formazione gestito dalla S.F.C. attraverso le sue Strutture Periferiche.

La nomina ha durata quadriennale e può essere revocata a seguito di motivata richiesta del Presidente di Associazione o della Società.

Gli I.T.T. collaborano con gli I.T.N. delle Strutture cui territorialmente appartengono per le seguenti attività:

- corsi per Allievi Cronometristi o di aggiornamento per i Cronometristi della propria associazione o società;
- predisposizione del materiale didattico per tali corsi;
- preparazione degli Allievi.

#### **Art. 16**

E' prevista la partecipazione degli I.T.N. e degli I.T.T. alle Commissioni d'esame per Allievi: 1 I.T.N. nominato dal Presidente/Delegato Regionale su preventiva richiesta del Presidente di associazione o di società interessato;

1 I.T.T. nominato dal Presidente di Associazione o di Società.

Ufficiali: 2 I.T.N. di cui uno nominato dal Presidente/Delegato Regionale, uno nominato dal Coordinatore della Struttura periferica.

#### **Art. 17**

Il Direttore della S.F.C., avendo preventivamente ricevuto gli orientamenti del C.F. sulle tematiche da trattare e sull'organizzazione dei corsi specialistici a livello centrale, all'inizio di ogni anno, interviene durante una riunione del C.F. per illustrare la proposta dell'attività di formazione che intende svolgere sia a livello centrale che periferico.

Per ciascuna attività didattica proposta deve essere precisato il programma da svolgere ed il relativo calendario con una previsione di spesa al fine di consentire al C.F. di decidere ed approvare il programma annuale precisando anche l'impegno di spesa.

#### **Art. 18**

Qualora la tematica del corso, a livello centrale richiedesse conoscenze non presenti tra gli I.T.N. della Struttura, il Direttore della S.F.C. dovrà farlo presente al C.F. L'eventuale supporto esterno alla Struttura dovrà essere concordato con il C.F.

### **Art. 19**

All'inizio di ogni anno i Presidenti/Delegati Regionali potranno decidere e programmare i corsi specialistici che saranno organizzati dal Coordinatore della Struttura Periferica.

Sarà compito del Presidente/Delegato Regionale:

- stabilire la tematica del corso
- individuare la sede di svolgimento e la durata dello stesso
- gestire la parte amministrativa del corso

Sarà compito del Coordinatore, in collaborazione con la Struttura Centrale della Scuola:

- individuare la metodologia di svolgimento del corso
- invitare gli I.T.N. che riterrà necessari per l'organizzazione
- riunire gli I.T.N. della Struttura per predisporre quanto necessario allo svolgimento del corso

La data del corso dovrà essere concordata fra il Presidente/Delegato Regionale, i Presidenti delle associazioni o delle società interessate ed il Coordinatore della Struttura Periferica, dandone opportuna comunicazione al Direttore della Scuola.

### **Art. 20**

All'inizio di ogni anno il C.F. delibera l'entità di un budget idoneo per il funzionamento delle Strutture Periferiche.

Il controllo, ai fini del contenimento delle spese entro il limite di tale stanziamento, viene affidato ad uno dei Presidenti/Delegati Regionali che fanno capo alla Struttura Periferica interessata.

Le esigenze di spesa sono proposte dal Coordinatore e devono essere preventivamente approvate dal Presidente/Delegato Regionale.

Quest'ultimo, anche per poter monitorare costantemente le uscite, ha il compito di raccogliere i Mod. B ed i giustificativi di spesa, verificarne la correttezza e trasmetterli alla Federazione che provvederà alla loro liquidazione.

### **Art. 21**

Il Coordinatore propone al Presidente/Delegato Regionale le spese che riguardano:

- riunioni di I.T.N. per la didattica e l'organizzazione;
- acquisto di materiale didattico;
- stampa delle relazioni;
- distribuzione di materiale didattico ai corsisti.

Sono di competenza del Presidente/Delegato Regionale le altre spese e precisamente:

- trasferte ed eventuale soggiorno degli I.T.N. incaricati a tenere i corsi;
- eventuali trasferte e soggiorno dei corsisti;
- spese non di carattere didattico.

Per tali spese dovrà essere utilizzato il contributo federale assegnato al Presidente/Delegato Regionale.

**Art. 22**

I Coordinatori delle Strutture Periferiche della S.F.C. devono far pervenire, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, al C.F. per il tramite del Direttore della S.F.C., una dettagliata relazione annuale sull'attività svolta dalla Struttura nel suo complesso e da ciascuno degli I.T.N. in organico.

**Art. 23**

Al C.F. ed alle riunioni regionali in cui all'ordine del giorno compaiano argomenti inerenti la S.F.C. vengono rispettivamente invitati il Direttore della S.F.C. o il Coordinatore della Struttura Periferica per sentire il loro parere circa le tematiche in discussione o verificare la possibilità di dare corso alle richieste avanzate.

**Art. 24**

In caso di impedimento temporaneo del Direttore della S.F.C., il Vice Direttore lo sostituirà in ogni sua funzione.

**Approvato dal Consiglio Federale nella riunione del 20 luglio 2007**

## REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA FEDERALE

**Art.1.** La Commissione Tecnica Federale (d'ora innanzi C.T.F.) è costituita presso la Federazione Italiana Cronometristi in Roma. La sede delle riunioni è stabilita presso la Federazione o presso qualsiasi altro luogo che più opportunamente si adatta allo scopo della riunione stessa.

**Art.2.** Alla C.T.F. è demandato l'esame delle problematiche relative alle apparecchiature di cronometraggio, ai software di gestione delle gare, al relativo hardware necessario ed alle metodologie di cronometraggio. Le decisioni tecniche e le scelte fatte dalla CTF sono insindacabili e costituiscono parere consultivo non vincolante per il Consiglio Federale (C.F.).

**Art.3.** All'inizio di ogni quadriennio, il C.F. nomina il Presidente della Commissione al quale viene affidato il coordinamento della C.T.F. per quanto riguarda la convocazione dei componenti della stessa, l'ordine del giorno delle riunioni, l'indirizzo e l'affidamento degli incarichi ai vari componenti.

Il C.F. nomina anche un *Consigliere di collegamento* tra la C.T.F. ed il Consiglio stesso.

Assiste, con funzioni di segretario, un componente della Segreteria Generale ( S.G.)

**Art.4.** I componenti della C.T.F. devono essere tesserati alla FICr. Devono possedere conoscenze pratiche e teoriche di almeno una delle seguenti discipline: fisica, elettronica, informatica, con particolare riguardo ai trasduttori di cronometraggio, alla precisione delle misure nelle grandezze fisiche, alle tecnologie dei circuiti, alla tecnica di trasmissione dei dati, all'evoluzione dei linguaggi di programmazione, ai sistemi di visualizzazione dei dati, ai concetti di qualità dei sistemi.

**Art.5.** Il C.F. propone i nominativi dei componenti, i quali, valutati e selezionati secondo le loro specifiche competenze e conoscenze, vengono opportunamente convocati dal Presidente della C.T.F. a seconda dell'argomento specifico della riunione. La valutazione delle capacità dei nuovi componenti potrà essere effettuata tramite colloqui di natura tecnica dai componenti della C.T.F. già in carica, oppure con procedure di esame elaborate dalla Scuola di Cronometraggio.

Per ovviare a specifiche esigenze potranno essere affiancati alla C.T.F. componenti aggiunti con conoscenze particolari. Per tutta la durata dell'incarico questi componenti faranno parte integrante della C.T.F.

I componenti della C.T.F. sono tenuti a presenziare a tutte le riunioni alle quali sono convocati.

I componenti della C.T.F. possono essere incaricati, singolarmente od a gruppi, ad effettuare visite presso le ditte fornitrici, allo scopo di recepire dati ed informazioni necessarie alla C.T.F. per la risoluzione di problematiche specifiche relative ai sistemi di cronometraggio.



**Art.6.** Relativamente alle apparecchiature di cronometraggio sono demandati alla C.T.F. i seguenti compiti:

- mantenersi costantemente aggiornata sulle apparecchiature di cronometraggio.
- definire le modalità di collaudo, presso le ditte fornitrici o presso centri selezionati, delle nuove apparecchiature prese in esame.
- provare le nuove apparecchiature proposte alla F.I.Cr., verificando la loro rispondenza alle necessità operative.
- verificare il mantenimento della qualità richiesta degli apparecchi commercializzati successivamente all'effettuazione delle procedure di collaudo.
- stabilire un sistema di monitoraggio e controllo perpetuo della qualità delle apparecchiature utilizzate dalle Associazioni.
- proporre alla F.I.Cr. l'introduzione di nuovi sistemi di cronometraggio e di nuove attrezzature.
- omologare gli apparecchi che possono essere usati dalle Associazioni nelle gare ufficiali.
- redarre e mantenere aggiornato l'elenco delle apparecchiature omologate e delle versioni software da utilizzare.

**Art. 7.** Relativamente ai software per il cronometraggio sono affidati alla C.T.F. i seguenti compiti:

- rivedere i programmi federali in funzione dei requisiti minimi che devono essere soddisfatti e proporre gli aggiornamenti ritenuti necessari.
- monitorare lo stato dei programmi federali in modo da proporre le procedure di aggiornamento in funzione della obsolescenza dei componenti hardware.
- aggiornare la Scuola di Cronometraggio sui nuovi programmi in via di proposizione e sull'aggiornamento dei vecchi.
- Stabilire su richiesta del C.F. disciplinari tecnici e specifiche dettagliate per la fornitura di nuovi programmi federali.
- redarre e mantenere aggiornato l'elenco dei software federali e delle relative versioni utilizzabili.

**Art. 8.** La C.T.F. si riunisce, almeno due volte l'anno, su richiesta: del Presidente Federale, del C.F. ed in ogni altra occasione ritenuta necessaria dal Presidente della Commissione.

La convocazione dei componenti, scelti volta per volta dal Presidente della C.T.F., viene effettuata per e-mail dalla S.G. con un preavviso minimo di quindici giorni.

I componenti sono tenuti a confermare la partecipazione con gli stessi mezzi ed a presentarsi nel luogo stabilito per la riunione rispettando gli orari di inizio e di fine previsti.

Se convocati ad una riunione della C.T.F., dopo 2 assenze consecutive o 3 non consecutive nel quadriennio, potrà essere revocata la nomina quale componente la Commissione stessa.

Non sono ritenuti motivi giustificativi gli impegni di lavoro, designazione in servizio da parte dei P.A., DR o PR.

**Art. 9.** In ogni riunione viene redatto un verbale che viene poi trasmesso al C.F, tramite la Segreteria Generale. I singoli componenti, secondo gli incarichi loro affidati dal Presidente, dovranno redigere un rapporto sul lavoro svolto.

Detti rapporti dovranno essere allegati al verbale da trasmettere al CF.

Il Presidente della Commissione Tecnica, se esterno alla composizione del Consiglio Federale, potrà essere invitato dal Presidente Federale a partecipare alle riunioni del Consiglio, ove fossero trattati specifici argomenti di natura tecnica.

In occasione del rinnovo delle cariche federali è obbligo del Presidente della C.T.F. uscente, o di un rappresentante da Lui nominato, presenziare alle prime riunioni della C.T.F. per garantire la continuità delle attività.

**Art. 10.** I componenti della C.T.F. avranno l'obbligo di mantenere il più assoluto riserbo sugli eventuali processi innovativi, realizzati dalle ditte fornitrici coinvolte nelle operazioni di valutazione, di cui fossero venuti a conoscenza durante l'espletamento dei loro incarichi, e comunque coperti da brevetti o da semplici esigenze di riservatezza di natura commerciale.

Nella redazione dei verbali i componenti della C.T.F. dovranno espressamente indicare l'esistenza di eventuali privative industriali che coprono il prodotto e degli eventuali patti di segretezza sottoscritti, omettendo ogni descrizione tecnica relativa.

**Art.11.** L'incarico di Presidente della C.T.F. può essere revocato dal C.F. quando siano venute meno le ragioni che ne avevano consigliato la nomina.

La nomina a Componente della C.T.F. potrà essere revocata dal C.F. in qualsiasi momento per le stesse motivazioni o anche su segnalazione del Presidente della C.T.F. in caso di ingiustificata assenza alle riunioni della C.T.F., per inadempienza e/o negligenza nell'esecuzione degli incarichi affidati e/o per mancato rispetto delle disposizioni di cui al precedente art. 10.

**Art. 12.** I costi delle riunioni della C.T.F. sono a carico della F.I.Cr. Il C.F. stabilisce l'entità di un gettone di presenza per i componenti della C.T.F.

**Approvato dal Consiglio Federale nella riunione del 20 luglio 2007**